ALLEGATO II - Determinazione n. 93 del 18/02/2010

DITTA FERONIA S.R.L.

DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI FINALE EMILIA PROCEDURE DI AMMISSIONE DEI RIFIUTI IN DISCARICA

- Rif.int. N. 175/03158250369
- sede legale: Piazza Verdi, 6 Comune di Finale Emilia.
- sede impianto: Via Canaletto Quattrina Comune di Finale Emilia .
- discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per rifiuti inerti (punto 5.4 All. I D.Lgs. 59/05)

Prescrizioni che regolano l'ammissione dei rifiuti in discarica (rif. D2.10 Allegato I)

1. PROCEDURE DI AMMISSIONE DEI RIFIUTI IN DISCARICA

Fermo restando le caratterizzazioni di base fornite dal produttore, le verifiche di conformità ed in loco effettuate dal Gestore, l'ammissione dei rifiuti in discarica dovrà rispettare quanto stabilito all'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 36/2003. In particolare, il Gestore della discarica dovrà:

- a) controllare la documentazione relativa ai rifiuti, compreso, se previsto, il formulario di identificazione di cui all'articolo 193 del decreto legislativo n. 152/2006 e, se previsti, i documenti di cui al regolamento (CEE) n. 1013/2006, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea;
- b) verificare la conformità delle caratteristiche dei rifiuti indicate nel formulario di identificazione, di cui allegato l al decreto del Ministro dell'ambiente 1 aprile 1998, n. 145;
- c) effettuare ispezione visiva di ogni carico di rifiuti conferiti in discarica prima e dopo lo scarico e verificare la conformità del rifiuto alle caratteristiche indicate nel formulario di identificazione di cui al citato decreto del Ministro dell'Ambiente n. 145 del 1998;
- d) annotare nel registro di carico e scarico dei rifiuti tutte le tipologie e le informazioni relative alle caratteristiche e ai quantitativi dei rifiuti depositati, con l'indicazione dell'origine e della data di consegna da parte del detentore, secondo le modalità previste dall'articolo 190 del decreto legislativo n. 152/2006;
- e) sottoscrivere le copie del formulario di identificazione dei rifiuti trasportati;
- f) effettuare le eventuali verifiche analitiche di conformità del rifiuto;
- g) comunicare alla Provincia di Modena ed all'ARPA territorialmente competente la eventuale mancata ammissione dei rifiuti in discarica, con indicazione della tipologia e quantitativo dei rifiuti, del soggetto a cui viene restituito il carico, dei motivi specifici di non accettazione del carico, ferma l'applicazione delle disposizioni del citato Regolamento (CEE) n.1013/2006 riguardante le spedizioni transfrontaliere di rifiuti.

2. <u>CARATTERIZZAZIONE DI BASE, VERIFICHE DI CONFORMITÀ E VERIFICHE IN LOCO</u>

Fermo restando le specificazioni stabilite nei successivi punti, la determinazione delle caratteristiche dei rifiuti dovrà essere condotta mediante le caratterizzazioni di base, le verifiche di conformità e le verifiche in loco disciplinate dagli artt. 2, 3, 4 e dall'Allegato 1 al Decreto Ministeriale 3 agosto 2005.

In particolare:

a) caratterizzazione di base: Potranno essere conferiti in discarica esclusivamente rifiuti sottoposti alla caratterizzazione di base condotta dal produttore, ai sensi dell'art. 2 del decreto e

dei requisiti e criteri di caratterizzazioni stabiliti all'Allegato 1 pgf. 2 e 3, secondo una frequenza minima di 1 volta/anno e, comunque, ogni qualvolta vi sia una variazione significativa del processo che origina i rifiuti. La scheda descrittiva del rifiuto conferito, redatta dal produttore ed acquisita dal Gestore della discarica dovrà contenere le informazioni richieste nell'Allegato 1 pgf. 2 al decreto ministeriale 3 agosto 2005.

b) Verifica di conformità: Le verifiche di conformità da parte del gestore della discarica, atte ad accertare se i rifiuti possiedano le caratteristiche della relativa categoria di discarica e se soddisfino i criteri di ammissibilità, dovranno essere condotte nel rispetto dell'art. 3 del decreto ministeriale 3 agosto 2005, con la medesima frequenza della caratterizzazione di base, indipendentemente dai quantitativi di rifiuti conferiti annualmente. Ai fini della verifica di conformità, il Gestore utilizza una o più determinazioni analitiche impiegate per la caratterizzazione di base.

Tali determinazioni devono comprendere almeno un test di cessione per lotti. Il Gestore potrà effettuare i prelievi dei campioni dei rifiuti, per la verifica di conformità, direttamente presso la sede di produzione/detenzione del rifiuto, per avere la garanzia, oltre al prelievo di un aliquota di campione di rifiuto direttamente dal processo produttivo che lo ha generato, anche una verifica dettagliata delle informazioni riportate in sede di caratterizzazione di base ovvero una più precisa conoscenza dell'attività produttiva che ha generato il rifiuto stesso.

Resta fermo, tuttavia, che il Gestore della discarica dovrà effettuare successivamente alla verifica di conformità svolta presso il luogo di produzione, ulteriori verifiche presso la discarica dei carichi di rifiuti effettivamente smaltiti dal produttore non solo secondo le modalità disciplinate dall'art. 4 del Decreto Ministeriale 3 agosto 2005 (verifiche in loco) ma anche prevedendo, almeno una volta l'anno, una caratterizzazione analitica basata sui parametri / sostanze caratterizzanti il rifiuto (markers o indicatori principali), come desumibili dalla caratterizzazione di base del produttore. Il gestore è tenuto a conservare i dati relativi ai risultati delle prove per un periodo di cinque anni.

Il Gestore dovrà comunque mantenere presso la discarica di Finale Emilia la documentazione tecnica delle verifiche effettuate riguardo i rifiuti conferiti all'impianto stesso, a disposizione degli organi di controllo.

E' ammesso che la verifica di conformità effettuata sul rifiuto proveniente dal medesimo impianto/ciclo produttivo, valga indipendentemente dalla discarica/altro impianto gestito dal Gruppo HERA s.pa. a cui è potenzialmente destinabile. Il Gestore dovrà comunque mantenere la documentazione tecnica delle verifiche effettuate presso la discarica di Finale Emilia a disposizione degli organi di controllo.

I rifiuti già sottoposti a verifica di conformità da parte del gestore della discarica, a seguito della presentazione da parte del produttore dell'aggiornamento della caratterizzazione di base (annuale), potranno essere conferiti con continuità, senza l'obbligo di sospenderne i conferimenti. Il gestore della discarica, tramite la verifica in loco, descritta al punto successivo, effettuerà la verifica di conformità mediante una caratterizzazione analitica basata sui parametri/sostanze caratterizzanti il rifiuto (markers o indicatori principali oltre ai parametri sopraccitati), come desumibili dalla caratterizzazione di base del produttore. In attesa dei risultati dell'indagine analitica, i conferimenti dei rifiuti in discarica potranno proseguire regolarmente. In caso si evidenziassero concentrazioni di parametri o sostanze superiori ai limiti previsti, i conferimenti dovranno essere sospesi e il rifiuto dovrà essere sottoposto ad una nuova caratterizzazione di base da parte del produttore e alla relativa verifica di conformità da parte dello smaltitore.

c) Verifiche in loco: Le verifiche in loco da parte del gestore della discarica dovranno essere condotte nel rispetto dell'art. 4 del Decreto Ministeriale 3 agosto 2005, comprendendo anche, almeno una volta l'anno, una caratterizzazione analitica basata sui parametri/sostanze caratterizzanti il rifiuto (markers o indicatori principali), come desumibili dalla caratterizzazione di base del produttore. I campioni prelevati devono essere conservati presso l'impianto, a disposizione dell'Autorità competente, per un periodo non inferiore a due mesi.

Il prelievo del campione effettuato dal gestore con cadenza almeno annuale sarà diviso in tre aliquote. La prima aliquota verrà conservata per un periodo non inferiore a due mesi a disposizione dell'Autorità competente (Provincia di Modena) e organo di controllo (Arpa di Modena). La seconda aliquota verrà utilizzata per un'indagine analitica, mediante analisi dei parametri/sostanze caratterizzanti il rifiuto (markers o indicatori principali), desumibili dalla caratterizzazione di base del produttore. La terza aliquota verrà utilizzata qualora dalle indagini eseguite in sede di verifica di conformità e verifica in loco risultassero delle anomalie; in tal caso, infatti, verranno eseguite ulteriori analisi mirate a confermare esclusivamente il parametro/i anomalo/i.

In attesa dei risultati dell'indagine analitica, i conferimenti dei rifiuti in discarica potranno proseguire regolarmente. In caso si evidenziassero concentrazioni di parametri o sostanze superiori ai limiti previsti, i conferimenti dovranno essere sospesi e il rifiuto dovrà essere sottoposto ad una nuova caratterizzazione di base da parte del produttore e alla relativa verifica di conformità da parte dello smaltitore.

I campioni prelevati devono essere conservati presso l'impianto di discarica a disposizione dell'Autorità territorialmente competente per un periodo non inferiore a 2 mesi come previsto dall'art. 4 comma 4 del D.M. 03.08.2005.

Come previsto dall'art.1 comma 3) del D.M. 03.08.2005 per accertare l'ammissibilità dei rifiuti nelle discariche devono essere impiegati i metodi di campionamento e analisi di cui all'allegato 3 del medesimo D.M.

3. SOSTA TEMPORANEA DI CARICHI DI RIFIUTI FINALIZZATA ALLE VERIFICHE DI CONFORMITÀ E IN LOCO

La sosta temporanea dei rifiuti conferiti in discarica finalizzata alle verifiche di conformità o conseguenti ad eventuali anomalie riscontrate in fase di scarico dei rifiuti sul fronte di abbancamento (non programmabili) rientra nelle procedure di ammissione dei rifiuti in discarica.

Detta operazione è così caratterizzata:

a) Rifiuti sottoposti alla prima verifica di conformità o avvenuta in seguito a nuova caratterizzazione di base per variazione significativa del processo produttivo:

- stoccaggio in apposito cassone scarrabile a tenuta e, dopo le operazioni di campionamento effettuate dal personale addetto, sigillatura del cassone, al fine di evitare manomissioni, in presenza del conduttore del mezzo conferente. Qualora si rendesse necessaria l'apertura del cassone, successivamente al deposito dello stesso, ai fini di ulteriori prelievi questa verrà annotata sul verbale di campionamento utilizzato dal laboratorio incaricato e successivamente al prelievo il cassone verrà nuovamente sigillato. Ogni cassone sarà identificato tramite la copia fotostatica del formulario di trasporto applicata in evidenza sullo stesso. E' previsto che i rifiuti permangano nell'area di deposito per il tempo tecnicamente necessario alle verifiche analitiche e le attività di smaltimento saranno attivate solo a seguito degli esiti delle caratterizzazioni analitiche ovvero se le risultanze delle verifiche non evidenziano anomalie. L'area di sosta dei cassoni dovrà essere opportunamente identificata.
- La sosta temporanea su piazzale, per il rifiuto in oggetto deve essere limitata ad una capacità massima di stoccaggio pari a 150 mc;
- Il rifiuto deve essere comunque annotato in carico sul registro di carico/scarico dei rifiuti, evidenziandone, nel campo annotazioni, la sosta per verifica di conformità;
- Qualora a seguito di dette verifiche venga riscontrata una difformità rispetto all'atto autorizzativo o alle caratteristiche per le quali il rifiuto è stato omologato dal gestore, lo stesso provvederà a respingere il carico di rifiuto, restituendo la copia del formulano destinata al produttore ed annotando nel registro di carico/scarico, in corrispondenza del carico del rifiuto le motivazioni del mancato smaltimento.
- Non è ammessa la sosta temporanea sopra al corpo di discarica in attesa del responso analitico della verifica di conformità.

b) Rifiuti sottoposti a verifiche in loco:

- Campionamento del rifiuto con frequenza minima annuale, in fase di scarico sul fronte di abbancamento e successivo immediato smaltimento in discarica.

4. <u>ELENCO RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI NON SOTTOPOSTI A</u> CARATTERIZZAZIONE ANALITICA

I rifiuti urbani non pericolosi indicati nel sottostante elenco possono essere smaltiti in discarica senza essere sottoposti a caratterizzazione analitica come previsto dall'art. 6 comma 1) lettera a) del D.M. 03.08.2005

N.B. per le note che accompagnano i CER si faccia riferimento all'allegato I della presente AIA.

RIFIUTI SOLIDI URBANI

20 00 00	Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni)
	inclusi i rifiuti della raccolta differenziata

20 02 00 Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)

20 02 01 rifiuti biodegradabili (3)

20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili

20 03 00 Altri rifiuti urbani

20 03 01 rifiuti urbani non differenziati

20 03 02 rifiuti dei mercati (3)

20 03 03 residui della pulizia stradale

20 03 06 rifiuti della pulizia delle fognature

20 03 07 rifiuti ingombranti (2)

5. <u>ELENCO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI NON SOTTOPOSTI A</u> CARATTERIZZAZIONE ANALITICA

I rifiuti speciali non pericolosi indicati nel sottostante elenco (ex assimilabili ai rifiuti urbani ai sensi della Delibera Com. Interm. 27/07/1984 punto 1.1.1) possono essere smaltiti in discarica senza caratterizzazione analitica ai sensi dell'art. 6 comma 1) lettera a) del D.M. 03.08.2005.

N.B. per le note che accompagnano i CER si faccia riferimento all'allegato I della presente AIA.

RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI

02 00 00	Rifiuti prodotti da agricoltura,	orticoltura,	acquicoltura,	selvicoltura,	caccia e pesca,	trattamento	e preparazione d	li
	alimenti							

02 01 00 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca

02 01 02 scarti di tessuti animali (3)

02 01 03 scarti di tessuti vegetali (3)

02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) (2)

02 01 07 rifiuti della silvicultura (3)

02 01 10 rifiuti metallici (3)

02 02 00 rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale

02 02 03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (3)

02 03 00 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa

02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (3)

02 04 00 rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero

02 04 01 terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole (3)

02 05 00 rifiuti dell'industria lattiero-casearia

02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (3)

02 06 00 rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione

	02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (3)
02 07 00	rifiuti della p	roduzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)
	02 07 02	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche (3)
	02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (3)
03 00 00 03 01 00		avorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone avorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili
	03 01 01	scarti di corteccia e sughero
	03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
03 03 00	rifiuti della p	roduzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
	03 03 01	scarti di corteccia e legno
	03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati (2)
04 00 00 04 01 00		avorazione di pelli e pellicce, nonché dell'industria tessile avorazione di pelli e pellicce
	04 01 09	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
04 02 00	Rifiuti dell'in	dustria tessile
	04 02 09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
	04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze
	04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate
07 00 00 07 02 00		ocessi chimici organici roduzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali
	07 02 13	rifiuti plastici
	07 02 15	rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14
	07 02 17	rifiuti contenenti silicone diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16
09 00 00 09 01 00		dustria fotografica lustria fotografica
	09 01 08	carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento
12 00 00 12 01 00		tti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica ti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche
	12 01 02	polveri e particolato di materiali ferrosi (2)
	12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici (2)
15 00 00 15 01 00	imballaggi (c	allaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti) compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
	15 01 01	imballaggi in carta e cartone (2)
	15 01 02	imballaggi in plastica (2)
	15 01 03	imballaggi in legno (2)
	15 01 04	imballaggi metallici (2)
	15 01 05	imballaggi in materiali compositi (2)
	15 01 06	imballaggi in materiali misti (2)
	15 01 07	imballaggi in vetro (2)
	15 01 09	imballaggi in materia tessile (2)
16 00 00 16 01 00 -	veicoli fuori u	ecificati altrimenti nell'elenco iso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti llamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)
	16 01 19	plastica (2)
	16 01 20	vetro (2)
	16 01 22	componenti non specificati altrimenti (2)
16 02 00	scarti proven	ienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
	16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 (3)

17 00 00 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)

17 01 00 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

17 01 01 cemento (2)

17 01 02 mattoni (2)

17 01 03 mattonelle e ceramiche (2)

17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 (3)

17 02 00 legno, vetro e plastica

17 02 01 legno (2)

17 02 02 vetro (2)

17 02 03 plastica (2)

17 04 00 metalli (incluse le loro leghe)

17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 (2)

17 05 00 terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio

17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 (solo se non proveniente da siti contaminati)

17 09 00 altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione

17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (3)

18 00 00 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico)

18 01 00 rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani

18 01 04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)

18 02 00 rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali

18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

I seguenti rifiuti possono essere ammessi all'impianto per attività di riutilizzo (operazione R5 allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/06) alle condizioni della presente AIA e senza caratterizzazione analitica

02 00 00 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti

02 04 00 rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero

02 04 01 terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole (3)

17 05 00 terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio

17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 (solo se non proveniente da siti contaminati)

17 09 00 altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione

17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

6. ELENCO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI NON SOTTOPOSTI A CARATTERIZZAZIONE ANALITICA IN PARTICOLARI CONDIZIONI

I rifiuti speciali non pericolosi indicati nel sottostante elenco possono essere smaltiti in discarica senza caratterizzazione analitica, solo qualora trattasi da rifiuti costituiti da scarti / sovvalli da operazioni di trattamento meccanico / selezione di rifiuti urbani non pericolosi (art.6 comma 1) lettera a) D.M. 03.08.2005). Diversamente devono sottostare alle procedure del successivo punto 7.

RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI

N.B. per le note che accompagnano i CER si faccia riferimento all'allegato I della presente AIA.

- 19 00 00 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale
- 19 05 00 rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi
 - 19 05 01 parte di rifiuti urbani e simili non compostata (sovvalli)
 - 19 05 03 compost fuori specifica
- 19 06 00 rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
 - 19 06 04 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
- 19 12 00 rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti
 - 19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11

7. <u>ELENCO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DA SOTTOPORRE A CARATTERIZZAZIONE ANALITICA</u>

I rifiuti speciali non pericolosi indicati nel sottostante elenco possono essere smaltiti in discarica se sottoposti a caratterizzazione analitica da parte del produttore/detentore in sede di caratterizzazione di base e in ambito di verifica di conformità da parte del gestore della discarica ai sensi dell'art. 3 del D.M. 03.08.2005.

RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI

N.B. per le note che accompagnano i CER si faccia riferimento all'allegato I della presente AIA.

- 01 00 00 RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHÉ DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI
- 01 05 00 fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione
 - 01 05 04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci (1)
- 03 00 00 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone
- 03 03 00 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
 - 03 03 07 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
- 10 12 00 rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione
 - 10 12 08 scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico) (2)
 - 10 12 13 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti (1)
- 15 00 00 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)
- 15 02 00 Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi
 - 15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
- 17 00 00 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)
- 17 05 00 terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio
 - 17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
 - (nota: ad esclusione dei rifiuti CER 170504 che sono compresi nell'elenco precedente punto 5)
 - 17 05 06 fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05
- 17 06 00 materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto
 - 17 06 04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03

19 00 00 rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale

19 01 00 rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti

19 01 12 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11

19 05 00 rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi

19 05 01 parte di rifiuti urbani e simili non compostata (sovvalli)*

19 05 03 compost fuori specifica*

19 06 00 rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti

19 06 04 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani *

19 08 00 rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti

19 08 01 vaglio

19 08 02 rifiuti dell'eliminazione della sabbia

19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane

19 08 00 rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti

19 08 12 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11 (purché assimilabili per caratteristiche chimico-fisiche ai fanghi provenienti da impianti di depurazione dei reflui civili)

19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13 (purché assimilabili per caratteristiche chimico-fisiche ai fanghi provenienti da impianti di depurazione dei reflui civili)

19 09 00 rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale

19 09 01 rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari

19 10 00 rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo

19 10 04 fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03

19 10 06 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05

19 13 00 rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda

19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01

19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03 (1)

19 13 06 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05 (1)

19 12 00 rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti

19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11*

8. CASI PARTICOLARI

a) I rifiuti CER 19 05 03 (compost fuori specifica) destinati alle operazioni R10 e R11 (secondo le modalità previste dalla presente AIA) devono rispettare quanto previsto dalla DGR 1996/06 quindi possono essere smaltiti in discarica alle condizioni del precedente punto 5.

^{*}qualora non assoggettabili al precedente punto